

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0288/2006

19.9.2006

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+)
(6284/1/2006 – C6-0226/2006 – 2004/0218(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatrice: Marie Anne Isler Béguin

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

| | Pagina |
|---|---------------|
| PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..... | 5 |
| MOTIVAZIONE..... | 23 |
| PROCEDURA..... | 25 |

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+)
(6284/1/2006 – C6-0226/2006 – 2004/0218(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (6284/1/2006 – C6-0226/2006),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0621)²,
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2004)0621/2)³,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 62 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0288/2006),
1. approva la posizione comune quale emendata;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1

(1) La tutela dell'ambiente è **uno degli obiettivi** chiave **fissati nelle dichiarazioni sui principi guida** dello sviluppo sostenibile **adottate dal Consiglio europeo**. È una priorità per il cofinanziamento comunitario e dovrebbe essere finanziata in primo luogo attraverso strumenti finanziari comunitari orizzontali, compresi il fondo

(1) La tutela dell'ambiente è **una delle dimensioni** chiave dello sviluppo sostenibile **dell'Unione europea**. È una priorità per il cofinanziamento comunitario e dovrebbe essere finanziata in primo luogo attraverso strumenti finanziari comunitari orizzontali, compresi il fondo europeo di sviluppo regionale, il fondo

¹ Testi approvati del 7.7.2005, P6_TA(2005)0291.

² Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

³ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

europeo di sviluppo regionale, il fondo sociale europeo, il fondo di coesione, il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, il fondo europeo della pesca e il settimo programma quadro di ricerca.

sociale europeo, il fondo di coesione, il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, il fondo europeo della pesca e il settimo programma quadro di ricerca.

Motivazione

L'obiettivo dello sviluppo sostenibile è enunciato nei trattati piuttosto che nelle conclusioni del Consiglio europeo. È pertanto più opportuno fare riferimento a tale principio in modo generale.

Emendamento 2 Considerando 4

(4) Le misure e i progetti finanziati nel quadro di LIFE+ dovrebbero soddisfare i criteri di ammissibilità per ottenere il migliore utilizzo possibile dei fondi comunitari. ***In particolare, per quella parte del bilancio gestita tramite delega***, le misure e i progetti dovrebbero soddisfare criteri supplementari di ammissibilità per assicurare un valore aggiunto europeo ed evitare che siano finanziate attività ricorrenti, ***come le operazioni quotidiane***.

(4) Le misure e i progetti finanziati nel quadro di LIFE+ dovrebbero soddisfare i criteri di ammissibilità per ottenere il migliore utilizzo possibile dei fondi comunitari. Le misure e i progetti dovrebbero soddisfare criteri supplementari di ammissibilità per assicurare un valore aggiunto europeo ed evitare che siano finanziate attività ricorrenti, ***tranne nei casi in cui tali attività hanno un chiaro valore dimostrativo o una funzione di avviamento***.

Motivazione

Per coerenza con altri emendamenti che aboliscono il principio di gestione tramite delega. Sebbene lo spirito del testo sia corretto, la formulazione è eccessivamente onerosa. Molti progetti di legittimo valore aggiunto europeo, quali i progetti dimostrativi, richiedono l'esecuzione di operazioni quotidiane. Il testo proposto riduce il rischio di esclusione delle attività legittime pur mantenendo il requisito secondo cui i governi di non devono impiegare i fondi di LIFE+ per attività di routine che dovrebbero essere finanziate dai bilanci nazionali.

Emendamento 3 Considerando 5

(5) Nel settore della natura e della biodiversità l'attuazione della politica e della normativa comunitarie offre di per sé un quadro per un valore aggiunto europeo. Le misure e i progetti riguardanti le migliori pratiche o di dimostrazione, compresi quelli connessi alla gestione e alla designazione di

(5) Nel settore della natura e della biodiversità l'attuazione della politica e della normativa comunitarie offre di per sé un quadro per un valore aggiunto europeo. Le misure e i progetti riguardanti le migliori pratiche o di dimostrazione, compresi quelli connessi alla gestione e alla designazione di

siti Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche , e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici , dovrebbero essere considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire del finanziamento comunitario tramite LIFE+, salvo qualora siano considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire di finanziamenti nel contesto di altri strumenti finanziari comunitari.

siti Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche , e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici , dovrebbero essere considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire del finanziamento comunitario tramite LIFE+, salvo qualora siano considerati rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire di finanziamenti nel contesto di altri strumenti finanziari comunitari. ***La Commissione presenta un riesame del contributo di tali strumenti complementari al finanziamento di Natura 2000 in tempo utile per la revisione del 2008/9 del quadro finanziario, allo scopo di adeguare LIFE+ ai necessari cambiamenti e garantire un livello elevato di cofinanziamento comunitario.***

Motivazione

La Commissione ha stimato che i costi annuali dei finanziamenti a favore della rete Natura 2000 ammontano a 6,1 miliardi di euro. La Commissione ha raccomandato con successo l'erogazione cofinanziamento necessario attraverso l'approccio integrato, principalmente ricorrendo ad altri strumenti quali i fondi strutturali e i fondi per la pesca e per lo sviluppo rurale e colmando alcune lacune mediante LIFE+. Tuttavia nulla ancora garantisce che tale approccio integrato funzionerà. È pertanto necessario rivedere tale approccio in tempo utile per la revisione del bilancio dell'UE.

Emendamento 4

Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Gli Stati membri hanno deciso a Malahide, nel 2004, che vanno adottate disposizioni per garantire un finanziamento adeguato della rete Natura 2000, ivi compreso il cofinanziamento comunitario. Siccome il presente regolamento finanzia soltanto misure concernenti le migliori pratiche o misure dimostrative relative alla gestione dei siti di Natura 2000, la Commissione e gli Stati

membri dovranno assicurare la messa a disposizione di fondi sufficienti mediante altri strumenti per la gestione della rete, il cui costo annuale è stimato intorno a 6,1 milioni di euro per l'UE nel suo insieme.

Motivazione

Riprende e modifica l'emendamento 3 della prima lettura.

Emendamento 5
Considerando 20

(20) Le misure di attuazione che il presente regolamento autorizza la Commissione ad adottare sono misure di gestione relative all'attuazione di un programma che ha rilevanti implicazioni di bilancio ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹. Talune misure di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di tale decisione. Tuttavia, il presente regolamento stabilisce un quadro generale e si applicherà per sette anni. In questo periodo, le priorità comunitarie e nazionali potrebbero subire significative evoluzioni. Il presente regolamento demanda inoltre molte decisioni essenziali ai programmi strategici pluriennali e ai programmi di lavoro annuali nazionali. Tali questioni sono motivo di seria preoccupazione per singoli Stati membri e di fondamentale importanza per la loro politica nazionale in materia di ambiente. È più opportuno pertanto che talune altre misure siano adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, al fine di consentire agli Stati membri di sottoporre le misure proposte all'esame del Consiglio. La procedura di regolamentazione è inoltre opportuna per adottare modifiche degli allegati del

Il presente regolamento demanda molte decisioni essenziali ai programmi strategici pluriennali e ai programmi di lavoro annuali nazionali. Tali questioni sono motivo di seria preoccupazione per singoli Stati membri e di fondamentale importanza per la loro politica nazionale in materia di ambiente. È più opportuno pertanto che talune altre misure siano adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, al fine di consentire agli Stati membri di sottoporre le misure proposte all'esame del Consiglio. La procedura di regolamentazione è inoltre opportuna per definire le modalità di applicazione diverse dalle misure tecniche esplicitamente menzionate nel regolamento. *La procedura di regolamentazione con controllo prevista dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹, deve applicarsi all'adozione e all'eventuale modifica dei programmi strategici pluriennali elaborati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento e all'adozione di emendamenti agli allegati del presente regolamento, che precisano disposizioni essenziali, in particolare le misure ammissibili al finanziamento, in modo da permettere ai due rami dell'autorità legislativa di esaminare tali*

presente regolamento, che precisano disposizioni essenziali, in particolare le misure ammissibili al finanziamento, e per definire le modalità di applicazione diverse dalle misure tecniche esplicitamente menzionate nel regolamento,

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

misure prima della loro adozione.

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. **Decisione quale modificata dalla decisione del Consiglio del 17 luglio 2006 (2006/512/CE) (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).**

Motivazione

Per coerenza con emendamenti precedenti. Si tratta di un emendamento conseguente agli emendamenti all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento 6

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione provvede a che i progetti interregionali e transfrontalieri siano esaminati nei programmi di lavoro annuali nazionali, in particolare laddove la cooperazione transfrontaliera è essenziale a garantire la conservazione delle specie.

Motivazione

Viene parzialmente ripristinato l'emendamento 14 approvato in prima lettura. I progetti transnazionali e interregionali costituiscono un perfetto esempio di valore aggiunto europeo e vanno promossi. Vi è il rischio che l'approccio programmatico e la deludente esiguità del bilancio di LIFE+ costituiscano un disincentivo per gli Stati membri ad approvare progetti transnazionali, dato che si tratta di "finanziamenti destinati ai vicini". La Commissione deve pertanto garantire che i progetti transfrontalieri continuino ad essere finanziati.

Emendamento 7

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) contribuire allo sviluppo e all'efficace attuazione di politiche atte a combattere la minaccia alla natura e alla biodiversità posta dai cambiamenti climatici, migliorare la resistenza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici e facilitare il loro adeguamento ai cambiamenti climatici;

Motivazione

I cambiamenti climatici costituiscono una grave minaccia per la biodiversità e devono pertanto figurare chiaramente negli obiettivi della componente Natura e biodiversità.

Emendamento 8
Articolo 5, paragrafo 5

5. Se uno Stato membro assume una decisione in tal senso, le spese sostenute per il personale sono ammissibili al cofinanziamento comunitario a condizione che: **soppresso**

a) per le agenzie nazionali, tale finanziamento comunitario rappresenti al massimo il 2% del contributo comunitario al programma di lavoro annuale nazionale dello Stato membro in questione per l'anno in questione. Il personale di cui trattasi deve svolgere compiti supplementari non svolti anteriormente dalle amministrazioni nazionali in relazione all'attuazione dei programmi comunitari;

b) i costi salariali dei funzionari pubblici possano essere finanziati soltanto nella misura in cui riguardano le spese per le attività connesse con l'attuazione del progetto che la pertinente autorità pubblica non avrebbe sostenuto se il progetto in questione non fosse stato avviato. Il personale di cui trattasi deve essere specificamente assegnato ad un progetto e deve costituire un onere finanziario aggiuntivo rispetto al costo del personale permanente in servizio.

Motivazione

Dovrà essere il personale distaccato degli Stati membri finora addetto alla gestione del programma a continuare tale lavoro, ragion per cui non sembra ragionevole aumentarne il numero né sembra necessario remunerarlo a carico del bilancio comunitario.

Emendamento 9
Articolo 6, paragrafo 1

1. La Commissione elabora un primo programma strategico pluriennale per il periodo 2007-2010 **ed** un secondo programma strategico pluriennale per il periodo 2011-2013. Tali programmi definiscono i principali obiettivi, i settori di azione prioritari, i tipi di misure e i risultati previsti del finanziamento comunitario in relazione agli obiettivi ed ai criteri stabiliti negli articoli 1, 3 e 4. **Essi comprendono la ripartizione tra gli Stati membri e specificano le parti del bilancio gestite in maniera centralizzata diretta e quelle gestite tramite delega a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.**

Almeno l'80% del bilancio è gestito tramite delega.

1. La Commissione elabora un primo programma strategico pluriennale per il periodo 2007-2010 **e, dopo una revisione che tenga conto degli obiettivi prefissati**, un secondo programma strategico pluriennale per il periodo 2011-2013. Tali programmi definiscono i principali obiettivi, i settori di azione prioritari, i tipi di misure e i risultati previsti del finanziamento comunitario in relazione agli obiettivi ed ai criteri stabiliti negli articoli 1, 3 e 4.

Motivazione

Emendamento orizzontale: i programmi LIFE hanno dimostrato di avere una forma di gestione efficiente conforme al loro obiettivo, ragion per cui sembra che l'opzione più ragionevole sia mantenere tale approccio gestionale, anche perché le amministrazioni e i funzionari vi si sono già adattati.

Emendamento 10
Articolo 6, paragrafo 2

2. La ripartizione tra gli Stati membri della parte del bilancio gestita tramite delega lascia impregiudicata la procedura annuale di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo

3. Nel proporre la ripartizione la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:

a) popolazione:

i) popolazione complessiva di ciascuno Stato membro. A questo criterio si applica un fattore di ponderazione del 50%; e

ii) densità demografica di ciascuno Stato membro, fino ad un limite pari al doppio della densità demografica media. A questo

soppresso

critério si applica un fattore di ponderazione del 5%;

b) natura e biodiversità:

i) superficie totale dei siti di importanza comunitaria per ciascuno Stato membro, espressa in percentuale della superficie totale dei siti di importanza comunitaria. A questo critério è applicato un fattore di ponderazione del 25%; e

ii) percentuale del territorio di uno Stato membro coperta da siti di importanza comunitaria in relazione alla percentuale del territorio comunitario coperta da siti di importanza comunitaria. A questo critério si applica un fattore di ponderazione del 20%.

Non appena sono disponibili i dati per tutti gli Stati membri, la Commissione procede ai calcoli per la natura e la biodiversità in base sia ai siti di importanza comunitaria sia alle zone di protezione speciale, evitando peraltro doppi conteggi.

La Commissione può inoltre procedere ad assegnazioni supplementari per gli Stati membri privi di sbocco sul mare. L'importo complessivo di tali assegnazioni non supera il 3% del bilancio totale assegnato.

Tuttavia, la Commissione provvede affinché nessuno Stato membro riceva un'assegnazione inferiore ad un congruo importo che, tenendo conto della densità demografica, della spesa ambientale, delle esigenze ambientali e della capacità di assorbimento, va da 1 a 3 milioni di euro all'anno.

Motivazione

Emendamento orizzontale: i programmi LIFE hanno dimostrato di avere una forma di gestione efficiente conforme al loro obiettivo, ragion per cui sembra che l'opzione più ragionevole sia mantenere tale approccio gestionale, anche perché le amministrazioni e i funzionari vi si sono già adattati.

Emendamento 11
Articolo 6, paragrafo 3

3. *Nel quadro* dei programmi strategici pluriennali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri, *per la parte del bilancio gestita tramite delega*, trasmettono alla Commissione bozze di programmi di lavoro annuali nazionali per ogni anno nei periodi 2007-2010 e 2011-2013. Questi, come minimo e per ciascun anno:

- a) identificano i settori prioritari, tenendo conto delle esigenze individuate a lungo termine;
- b) delineano gli obiettivi nazionali specifici;
- c) descrivono le misure da finanziare e indicano come soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3;
- d) prevedono stime dei costi; e
- e) illustrano il quadro di monitoraggio proposto.

Gli Stati membri *possono inserire* misure transnazionali nelle rispettive bozze di programmi di lavoro annuali nazionali.

3. *Ai fini dell'elaborazione* dei programmi strategici pluriennali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione bozze di programmi di lavoro annuali nazionali per ogni anno nei periodi 2007-2010 e 2011-2013. Questi, come minimo e per ciascun anno:

- a) identificano i settori prioritari, tenendo conto delle esigenze individuate a lungo termine;
- b) delineano gli obiettivi nazionali specifici;
- c) descrivono le misure da finanziare e indicano come soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3;
- d) prevedono stime dei costi; e
- e) illustrano il quadro di monitoraggio proposto.

Gli Stati membri *inseriscono* misure transnazionali nelle rispettive bozze di programmi di lavoro annuali nazionali.

Motivazione

Per la realizzazione dei programmi pluriennali è necessario che la Commissione disponga di informazioni sufficienti per tenere in debita considerazione le esigenze e le possibilità degli Stati membri. Una volta raccolte tali informazioni, i programmi potranno essere elaborati.

Emendamento 12
Articolo 6, paragrafo 4

4. La Commissione si consulta con gli Stati membri in merito alle bozze di programmi strategici pluriennali nell'ambito del comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1. I programmi sono adottati a norma dell'**articolo 15, paragrafo 1, lettera a)**. Per il programma strategico pluriennale per il periodo 2007-2010 l'adozione avviene quanto prima possibile e al più tardi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente

4. La Commissione si consulta con gli Stati membri in merito alle bozze di programmi strategici pluriennali nell'ambito del comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1 **e nell'ambito del comitato di cui all'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE**. I programmi sono adottati a norma dell'**articolo 15, paragrafo 1 bis**. Per il programma strategico pluriennale per il periodo 2007-2010 l'adozione avviene

regolamento.

quanto prima possibile e al più tardi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. ***La Commissione provvede affinché vi sia partecipazione pubblica alle bozze di programmi strategici pluriennali.***

Motivazione

Va consultato anche il comitato "Habitat", data l'importanza del bilancio attribuito alla biodiversità e alla protezione della natura.

Emendamento 13

Articolo 6, paragrafo 5, comma 1

5. La Commissione si consulta con gli Stati membri su base bilaterale in merito alle bozze di programmi di lavoro annuali nazionali, ai fini dell'adozione di detti programmi a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri trasmettono alla Commissione bozze di programmi di lavoro annuali nazionali per il 2007 quanto prima possibile e al più tardi entro tre mesi dall'adozione del primo programma strategico pluriennale. Se necessario, essi presentano programmi di lavoro annuali nazionali per gli anni successivi e aggiornamenti delle bozze già presentate, in base al calendario stabilito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b).

5. La Commissione si consulta con gli Stati membri su base bilaterale in merito alle bozze di programmi di lavoro annuali nazionali ***dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE***, ai fini dell'adozione di detti programmi a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri trasmettono alla Commissione bozze di programmi di lavoro annuali nazionali per il 2007 quanto prima possibile e al più tardi entro tre mesi dall'adozione del primo programma strategico pluriennale. Se necessario, essi presentano programmi di lavoro annuali nazionali per gli anni successivi e aggiornamenti delle bozze già presentate, in base al calendario stabilito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b). ***Gli Stati membri provvedono affinché vi sia partecipazione pubblica alle bozze di programmi di lavoro annuali nazionali, conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/35/CE.***

Motivazione

Al comitato "Habitat" va altresì data l'opportunità di esprimere le proprie opinioni sui programmi nazionali, dato che la parte principale del bilancio delegato dovrebbe riguardare la componente Natura e Biodiversità.

Emendamento 14
Articolo 6, paragrafo 6

6. Gli Stati membri provvedono affinché le agenzie nazionali attuino i programmi di lavoro annuali nazionali adottati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b). Le agenzie nazionali invitano a presentare progetti per l'attuazione delle misure previste nei programmi di lavoro annuali nazionali. Esse si assicurano che i progetti soddisfino i criteri di cui all'articolo 3, dando la precedenza a quelli che contribuiscono maggiormente alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. *soppresso*

Motivazione

Per coerenza con emendamenti precedenti.

Emendamento 15
Articolo 6, paragrafo 7

7. Le agenzie nazionali riferiscono alla Commissione sull'attuazione dei programmi di lavoro annuali nazionali. Esse mettono a disposizione del pubblico le relazioni finali sui progetti previste dall'articolo 12, paragrafo 1 o sintesi delle stesse. La Commissione pubblica regolarmente gli elenchi dei progetti finanziati tramite LIFE+, con una breve descrizione degli obiettivi e dei risultati conseguiti e un prospetto sintetico dei fondi erogati. Nel far ciò, si avvale di mezzi e tecnologie appropriati, compreso Internet.

7. La Commissione pubblica regolarmente gli elenchi dei progetti finanziati tramite LIFE+, con una breve descrizione degli obiettivi e dei risultati conseguiti e un prospetto sintetico dei fondi erogati. Nel far ciò, si avvale di mezzi e tecnologie appropriati, compreso Internet.

Motivazione

Per coerenza con emendamenti precedenti.

Emendamento 16
Articolo 7, paragrafo 2

2. La Commissione può decidere di affidare parte dell'esecuzione del bilancio ad agenzie nazionali designate di concerto con i rispettivi Stati membri, in base all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento finanziario e in ottemperanza ai criteri di selezione di cui all'allegato II del presente regolamento. *soppresso*

Motivazione

Per coerenza con emendamenti precedenti che aboliscono il principio di gestione tramite delega.

Emendamento 17
Articolo 10

Il presente regolamento non finanzia misure che **ottemperano ai criteri di ammissibilità** di altri strumenti finanziari comunitari, tra cui il fondo europeo di sviluppo regionale, il fondo sociale europeo, il fondo di coesione, il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, **il programma quadro per la competitività e l'innovazione**, il fondo europeo della pesca **e il settimo programma quadro di ricerca**, o che ricevono assistenza per i medesimi obiettivi da detti strumenti. I beneficiari a norma del presente regolamento forniscono informazioni sui finanziamenti che hanno ottenuto tramite il bilancio comunitario e sulle loro richieste di finanziamento in corso alla Commissione **per le misure finanziate a livello centrale o all'agenzia nazionale per le misure delegate. Si perseguono sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari.**

Il presente regolamento non finanzia misure che **rientrano nell'ambito di applicazione principale** di altri strumenti finanziari comunitari, tra cui il fondo europeo di sviluppo regionale, il fondo sociale europeo, il fondo di coesione, il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale **e** il fondo europeo della pesca, o che ricevono assistenza per i medesimi obiettivi da detti strumenti. I beneficiari a norma del presente regolamento forniscono informazioni sui finanziamenti che hanno ottenuto tramite il bilancio comunitario e sulle loro richieste di finanziamento in corso alla Commissione. **La Commissione assicura coordinamento e complementarità con altri strumenti comunitari.**

Motivazione

I progetti del programma quadro di ricerca e del programma quadro per la competitività e l'innovazione possono essere complementari rispetto a quelli realizzati nell'ambito del

programma LIFE+, e pertanto non sarebbe coerente escluderli dal finanziamento se si vogliono attuare politiche integrate.

Emendamento 18
Articolo 11, paragrafo 2

2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione di LIFE+ per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2013 è pari a **1 854 372 000** EUR.

2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione di LIFE+ per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2013 è pari a **1 911 000 000** EUR *(a prezzi del 2004)*.

Motivazione

I 100 milioni di euro aggiuntivi concordati nell'ambito delle prospettive finanziarie per la rubrica 2 dovrebbero essere interamente assegnati al finanziamento di attività dimostrative e di gestione della biodiversità di Natura 2000. La Commissione ha aggiunto soltanto 50 milioni all'importo che avrebbe dovuto risultare dalla decisione del Consiglio europeo. Gli altri 50 milioni di euro attualmente accantonati dalla Commissione per i margini della rubrica dovrebbero pertanto essere aggiunti allo stanziamento destinato a LIFE+. Inoltre la ripartizione indicativa della Commissione quale figurante nella nota 94 REVI (a prezzi del 2004) cita un importo di 1 861 milioni e non di 1 854 milioni. Pertanto l'importo dovrebbe essere pari a 1 861 milioni + 50 milioni = 1 911 milioni (a prezzi del 2004).

Emendamento 19
Articolo 11, paragrafo 4

4. Almeno il **40%** delle risorse di bilancio per LIFE+ è assegnato a misure a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.

4. Almeno il **55%** delle risorse di bilancio per LIFE+ è assegnato a misure a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità.

Motivazione

LIFE+ è uno strumento finanziario estremamente importante per la tutela dell'ambiente e in particolare per la natura e la biodiversità. I 100 milioni di euro supplementari negoziati nell'ambito delle prospettive finanziarie erano destinati a Natura 2000. L'importanza di LIFE+ per la natura e la biodiversità è aumentata da allora per la mancanza in gran parte dell'Europa di stanziamenti adeguati a titolo dei fondi strutturali, per la pesca e per lo sviluppo rurale, ad esempio nei progetti di documenti di programmazione.

Emendamento 20
Articolo 12, paragrafo 1

1. Per ogni misura e progetto finanziati da LIFE+, il beneficiario trasmette, alla Commissione per le misure finanziate **a**

1. Per ogni misura e progetto finanziati da LIFE+, il beneficiario trasmette alla Commissione, per le misure finanziate,

livello centrale o all'agenzia nazionale per le misure delegate, relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento del progetto è inoltre trasmessa una relazione finale.

relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento del progetto è inoltre trasmessa una relazione finale.

Motivazione

Le relazioni devono essere presentate all'organismo responsabile del finanziamento.

Emendamento 21 Articolo 12, paragrafo 2

2. Senza pregiudizio dei controlli eseguiti a norma dell'articolo 248 del trattato dalla Corte dei conti in collaborazione con le istituzioni o i servizi nazionali di controllo competenti o di eventuali ispezioni effettuate a norma dell'articolo 279, paragrafo 1, lettera b) del trattato, i funzionari o altri agenti della Commissione controllano in loco i progetti finanziati nell'ambito di LIFE+, anche mediante controlli a campione, in particolare allo scopo di verificare l'ottemperanza ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3.

2. Senza pregiudizio dei controlli eseguiti a norma dell'articolo 248 del trattato dalla Corte dei conti in collaborazione con le istituzioni o i servizi nazionali di controllo competenti o di eventuali ispezioni effettuate a norma dell'articolo 279, paragrafo 1, lettera b) del trattato, i funzionari o altri agenti della Commissione controllano in loco i progetti finanziati nell'ambito di LIFE+, anche mediante controlli a campione, in particolare allo scopo di verificare l'ottemperanza ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 3 **e valutare il loro contributo agli obiettivi politici dell'UE.**

Motivazione

In relazione ai controlli in loco, la Commissione dovrebbe verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi della politica dell'UE nonché le procedure finanziarie.

Emendamento 22 Articolo 14, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis e 7 della decisione 1999/468/CE quali modificati dalla decisione del Consiglio del 17 luglio 2006 (2006/512/CE).

Motivazione

A seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni in materia di comitatologia (decisione del

Consiglio del 17 luglio 2006), è necessario adeguare gli atti legislativi ancora all'esame. L'emendamento introduce la nuova "procedura di regolamentazione con controllo" applicabile a LIFE+.

Emendamento 23
Articolo 15, paragrafo 1

1. Sono assunte le seguenti decisioni di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2:

a) decisioni intese ad adottare e, se necessario, modificare programmi strategici pluriennali elaborati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1;

b) decisioni intese ad adottare e, se necessario, modificare programmi di lavoro annuali nazionali basati su bozze presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 3;

c) decisioni intese ad aggiungere misure all'allegato I o a modificare l'allegato II; e

d) decisioni intese a stabilire le modalità dettagliate necessarie per dare attuazione al presente regolamento.

1. Sono assunte le seguenti decisioni di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2:

b) decisioni intese ad adottare e, se necessario, modificare programmi di lavoro annuali nazionali basati su bozze presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 3; e

d) decisioni intese a stabilire le modalità dettagliate necessarie per dare attuazione al presente regolamento, **diverse dalle misure di portata generale destinate a modificare gli elementi non essenziali dello stesso, ai sensi della decisione del Consiglio del 17 luglio 2006 (2006/512/CE).**

1 bis. Sono assunte le seguenti decisioni di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 bis:

a) decisioni intese ad adottare e, se necessario, modificare programmi strategici pluriennali elaborati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1; e

b) decisioni intese ad aggiungere misure all'allegato.

Motivazione

A seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni sulla comitatologia (decisione del Consiglio del 17 luglio 2006), è necessario adeguare gli atti legislativi ancora all'esame. Nel caso di LIFE+, la nuova procedura di regolamentazione con controllo dovrebbe applicarsi all'adozione dei programmi strategici pluriennali e all'allegato I, che definisce le misure

ammissibili al finanziamento. Si tratta di misure di carattere quasi legislativo ai sensi della decisione 2006/512/CE.

Emendamento 24
Articolo 15, paragrafo 2

2. Sono assunte le seguenti decisioni di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3:

a) decisioni intese a stabilire di delegare l'esecuzione del bilancio a una o più agenzie nazionali, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 ed a confermare l'ottemperanza, da parte della o delle suddette agenzie, ai criteri di selezione enunciati nell'allegato II;

b) decisioni intese a specificare formato, contenuto e date di presentazione dei programmi di lavoro annuali nazionali, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 3 ***e delle relazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 7;***

c) decisioni intese a determinare forma, contenuto ***e destinatari*** delle relazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e

d) decisioni intese a fissare indicatori di ausilio al monitoraggio delle misure finanziate da LIFE+.

2. Sono assunte le seguenti decisioni di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3:

b) decisioni intese a specificare formato, contenuto e date di presentazione dei programmi di lavoro annuali nazionali, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 3;

c) decisioni intese a determinare forma ***e*** contenuto delle relazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1; e

d) decisioni intese a fissare indicatori di ausilio al monitoraggio delle misure finanziate da LIFE+.

Motivazione

Per coerenza con emendamenti precedenti.

Emendamento 25
Allegato I, punto 1, alinea

1. per quanto concerne il bilancio gestito in ***soppresso***
maniera diretta centralizzata:

Motivazione

Per coerenza con emendamenti precedenti.

Emendamento 26
Allegato I, punto 1, lettera a)

a) **determinate** attività operative di organizzazioni non governative che si occupano prevalentemente della protezione e del rafforzamento dell'ambiente a livello europeo;

a) attività operative di organizzazioni non governative che si occupano prevalentemente della protezione e del rafforzamento dell'ambiente a livello europeo **e partecipano allo sviluppo e all'attuazione della politica e della legislazione dell'UE**;

Motivazione

Riprende l'emendamento 36 del PE.

Emendamento 27
Allegato I, punto 1, lettera b)

b) sviluppo e manutenzione di reti e di sistemi informatici direttamente collegati all'attuazione della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente;

b) sviluppo e manutenzione di reti, **di basi di dati** e di sistemi informatici direttamente collegati all'attuazione della politica e della normativa comunitarie in materia di ambiente, **in particolare se migliorano l'accesso del pubblico all'informazione ambientale**;

Motivazione

Riprende gli emendamenti del PE 12 e 42 all'articolo 2.

Emendamento 28
Allegato I, punto 2, alinea

2. per quanto concerne il bilancio che può essere gestito in maniera diretta centralizzata o tramite delega: **soppresso**

Motivazione

Per coerenza con emendamenti precedenti.

Emendamento 29
Allegato I, punto 2, lettera c)

c) assistenza allo sviluppo **di** capacità;

c) assistenza allo sviluppo **e al miglioramento delle** capacità;

Motivazione

Occorre non solo creare le conoscenze, ma anche migliorarle laddove già esistono.

Emendamento 30
Allegato I, punto 2, lettera h)

h) spese per il personale delle agenzie nazionali e ***soppresso***

Motivazione

Per coerenza con emendamenti precedenti.

Emendamento 31
Allegato II

L'allegato è soppresso.

Motivazione

Per coerenza con emendamenti precedenti.

MOTIVAZIONE

L'attività svolta dal PE nella prima lettura di LIFE+ ha prodotto una serie significativa di risultati

Il Parlamento europeo ha riconosciuto all'unanimità che lo strumento finanziario LIFE+ non è all'altezza delle sfide ambientali. Infatti, i suoi mezzi finanziari limitati non possono assicurare l'attuazione di tutte le politiche ambientali avviate dall'Unione europea.

La questione essenziale posta in prima lettura è stata quella di garantire che Natura 2000 disponga delle risorse finanziarie per assicurare il funzionamento di questa rete esemplare di conservazione e di gestione *in situ* della diversità biologica europea.

Si è quindi proceduto alla reiscrizione di una terza componente nella posizione comune del Consiglio e della Commissione, come per il precedente strumento LIFE. Tale componente, *Natura e biodiversità*, consentirà, tra l'altro, di sostenere, proseguire lo sviluppo e porre in atto la rete *Natura 2000* anche per gli habitat e le specie costiere e marine.

Tuttavia, la vittoria che abbiamo ottenuto sull'importo da integrare per il finanziamento di Natura 2000 (ovvero 1/3 della parte europea dei 21 miliardi stimati dalla Commissione) non si riflette nel bilancio 2007-2013. Malgrado la costante pressione esercitata durante i negoziati sulle prospettive finanziarie, a LIFE+ *Natura 2000* sono stati accordati solo 100 milioni. E mentre dovrebbe essere iscritta l'intera somma nello strumento LIFE+, 50 milioni mancano. Al fine di correggere la situazione, un emendamento chiede il ripristino dei 100 milioni concessi nel corso dei negoziati sulle prospettive finanziarie.

Inoltre, anche se la garanzia dei cofinanziamenti di Natura 2000 tramite i Fondi strutturali (come il FESR e il FEASR) non soddisfa pienamente, sono stati presi degli impegni a favore di progetti ambientali che dovranno essere mantenuti per quanto riguarda la concessione dei finanziamenti europei. Per garantire tale impegno, si ripresenta anche l'emendamento 3 della prima lettura.

Se il finanziamento di Natura 2000 è stato al centro della relazione LIFE+ in prima lettura - segnatamente in vista dei negoziati sulle prospettive finanziarie e l'adeguamento del bilancio - la relatrice ha concentrato la seconda lettura sugli aspetti legati alla ripartizione dei volumi del bilancio

La Commissione propone che l'80% delle risorse finanziarie siano concesse agli Stati membri. Ciò comporterebbe la perdita di tutto il valore aggiunto europeo e soprattutto darebbe un assegno in bianco agli Stati membri per realizzare obiettivi nazionali. L'esempio del finanziamento delle spese per il personale è rivelatore. Secondo la relatrice, i fondi europei per l'ambiente non devono essere utilizzati per rimediare ai deficit finanziari degli Stati membri al fine di assicurare il finanziamento del personale nel settore ambientale, ma per dare attuazione ai progetti europei.

Quanto all'esecuzione del programma, la relatrice ritiene che esso andrebbe organizzato sulla base di criteri obiettivi e non secondo una redistribuzione automatica dei fondi comunitari agli

Stati membri.

L'altro aspetto che la relatrice ritiene importante ribadire è la partecipazione della società civile, in particolare attraverso le ONG e i comitati habitat, nel quadro dell'elaborazione dei programmi pluriennali e dei programmi annuali nazionali.

Anche il Parlamento europeo deve poter essere informato, dopo la presentazione delle comunicazioni della Commissione, sulle varie fasi della programmazione. Il Parlamento europeo deve esercitare il suo potere di controllo.

Certo, LIFE+ avrebbe tratto beneficio da un bilancio ambizioso. In tale contesto, la strategia della Commissione europea, volta a integrare l'ambiente negli strumenti politici che essa sviluppa, deve ancora dimostrare la sua validità. Al di là dello strumento finanziario, il Parlamento europeo presterà un'attenzione particolare alla concretizzazione finanziaria della strategia dello sviluppo sostenibile di Göteborg, soprattutto per quanto riguarda le politiche nei settori dei trasporti, della pesca, dello sviluppo o in materia di preadesione.

In effetti, la nostra responsabilità è grande. La diversità biologica è un processo ininterrotto e dinamico che va accompagnato. Poiché i territori europei costituiscono il canovaccio di relazioni biologiche complesse e assicurano anche la sostenibilità delle nostre società, le zone che presentano una grande varietà di specie devono essere poste al centro della nostra geografia. E poiché la politica europea è innanzitutto al servizio dei popoli, è fondamentale assicurare loro la conservazione di una risorsa essenziale e insostituibile.

Il cambiamento del clima è l'altra sfida che dobbiamo affrontare. Al di là della lotta contro l'aumento delle temperature, LIFE+ apporta un sostegno finanziario alle nuove tecnologie, legate in particolare all'efficienza energetica. In tale settore, LIFE+ deve sostenere le azioni innovative che i cittadini europei auspicano.

Conclusioni

La relatrice invita i membri del Parlamento europeo a sostenere le sue proposte di emendamenti per la seconda lettura. Attraverso lo strumento LIFE+ dobbiamo tener presente l'importanza dell'ambiente per il progetto europeo. L'ambiente resta l'unico riferimento dei cittadini di fronte al deficit progettuale e alla rimessa in discussione delle istituzioni comunitarie.

PROCEDURA

| | |
|--|---|
| Titolo | Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) |
| Riferimenti | 6284/1/2006 – C6-0226/2006 – 2004/0218(COD) |
| Prima lettura del PE – Numero P | 7.7.2005 A6-0131/2005 P6_TA(2005)0291 |
| Proposta della Commissione | COM(2004)621 – C6-0127/2004 |
| Proposta modificata della Commissione | |
| Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune | 4.7.2006 |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | ENVI 4.10.2004 |
| Relatore(i) Nomina | Marie Anne Isler Béguin 20.1.2005 |
| Relatore(i) sostituito(i) | Marie Anne Isler Béguin |
| Esame in commissione | 12.7.2006 14.9.2006 |
| Approvazione | 14.9.2006 |
| Esito della votazione finale | +: 36 –: 2 0: 1 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Irena Belohorská, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Avril Doyle, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Kläß, Eija-Riitta Korhola, Holger Kraemer, Urszula Krupa, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Philippe Busquin, Milan Gaľa, Jutta D. Haug, Caroline Lucas, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Wise |
| Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Eva Lichtenberger |
| Deposito | 19.9.2006 |
| Osservazioni (disponibili in una sola lingua) | |